

Notaio Camilla Barzellotti

Esente da imposta di bollo e di registro in quanto onlus di diritto.

N. 15094 di repertorio

N. 6107 di raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi nel mese di giugno il giorno ventisette

- 27 giugno 2020 -

alle ore 9.30

in Brescia via Galileo Galilei n. 22 presso la sede dell'Associazione Diabetici della Provincia di Brescia O.D.V. nel cortile interno antistante il fabbricato.

Dinanzi a me Camilla Barzellotti notaio in Castenedolo (Bs), iscritto al Collegio Notarile di Brescia, è presente la signora

CECCARDI EDELVAIS nata a Ligonchio (RE) il 4 aprile 1945, domiciliata per la carica presso la sede in Brescia via Galileo Galilei n. 20/22,

cittadina italiana della cui identità personale io notaio sono certo, che mi richiede di assistere - al fine di redigerne il verbale - all'assemblea straordinaria, qui ed ora riunita, della

"ASSOCIAZIONE DIABETICI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA O.D.V." con sede in Brescia via Galileo Galilei n. 20/22, codice fiscale 98007200177, iscritta nel registro del volontariato della Regione Lombardia al n. 153.

Aderendo alla richiesta fattami, dò atto che assume la presidenza dell'assemblea - a norma dell'art. 9 dello statuto dell'associazione - la comparente EDELVAIS CECCARDI quale Presidente del Consiglio Direttivo, ed essa

accerta, constata e fa constare

* che con avviso trasmesso agli aventi diritto con le modalità e nel rispetto dei termini statutari, è stata convocata in questo luogo, per il giorno 26 giugno 2020 alle ore 6.00 in prima convocazione ed occorrendo, per questo giorno, stesso luogo, alle ore 9.30 in seconda convocazione l'assemblea dell'associazione per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

"Parte Straordinaria

1. Approvazione nuovo statuto adeguato al D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.;

2. delega al Consiglio Direttivo per il compimento di ogni adempimento necessario od utile, a seguito dell'istituzione del RUNTS e per la verifica ai fini del conseguimento della personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 del medesimo decreto legislativo. Modifica dello Statuto Sociale in base al D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i..

Parte Ordinaria

Omissis";

* che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta, co-

REGISTRATO A

BRESCIA

IL 01.07.2020

N. 23776 serie 1T

EURO //

me risulta da verbale agli atti dell'ente;

* che, ai sensi dell'art. 8 del vigente statuto, in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza assoluta dei votanti;

* che l'assemblea, come risulta dal foglio presenze predisposto a cura della presidenza dell'assemblea e qui allegato sotto la lettera "A", è regolarmente costituita essendo presenti, in proprio o per delega scritta conservata agli atti dell'ente, n. venti associati;

* che detti associati sono legittimati ad intervenire ed a votare in assemblea;

* che, del Consiglio Direttivo, oltre ad essa Presidente, assistono all'assemblea i membri indicati nel foglio di presenze di cui sopra con la precisazione "C.D.".

Il Presidente inizia la trattazione del primo punto all'ordine del giorno per la parte straordinaria illustrando in assemblea le modifiche statutarie che si sono rese necessarie per l'adeguamento alla normativa di settore di recente entrata in vigore (c.d. codice del Terzo Settore), il tutto come dal testo approvato dal Consiglio Direttivo, messo a disposizione degli associati antecedentemente all'odierna assemblea e comunque consegnato in testo riportante su due colonne l'attuale versione e quella con le modifiche proposte per un facile confronto.

Quanto al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente sottolinea l'opportunità di delegare sin d'ora alcuni componenti del Consiglio Direttivo a predisporre la documentazione necessaria al fine della verifica dei requisiti di legge per l'ottenimento da parte dell'associazione della personalità giuridica ex art. 22 D.Lgs. 117/2017 quando la detta norma entrerà in vigore.

Conclusa la propria relazione per la parte straordinaria, il Presidente chiede se vi siano richieste di intervento da parte dei presenti.

Si dà atto che nessuno dei presenti chiede la parola.

Il Presidente, constatato che le presenze sono invariate, mette in votazione il seguente ordine del giorno:

"L'assemblea della

"ASSOCIAZIONE DIABETICI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA O.D.V."

delibera

1. di approvare il testo dello statuto dell'associazione modificato in conformità al testo presentato in assemblea, costituito da n. 23 (ventitrè) articoli e qui allegato, come parte integrante e sostanziale del verbale, sotto la lettera "B";

2. di delegare il Presidente Edelvais Ceccardi e la Vice Presidente Luisella Rossi e comunque il legale rappresentante pro tempore a compiere, in via disgiunta, ogni adempimento necessario od utile, a seguito dell'istituzione del RUNTS,

per la verifica dei requisiti necessari al conseguimento nonché ad ogni istanza e o adempimento o atto al fine del conseguimento della personalità giuridica dell'associazione ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 117/2017;

3. di delegare le medesime al deposito del presente atto e dello Statuto aggiornato ad ogni fine di legge nei competenti registri (ODV e ONLUS)."

L'ordine del giorno viene approvato con il voto favorevole, espresso per alzata di mano, con voto favorevole unanime, astenuti nessuno, contrari nessuno.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea straordinaria viene dichiarata chiusa alle ore 9.52 previa lettura ed approvazione di questo verbale, dandosi atto che l'assemblea prosegue per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno per la parte ordinaria, oggetto di separata verbalizzazione non notarile.

Spese

Spese di atto e conseguenti sono a carico dell'associazione.

Dichiarazioni ai sensi del D.Lgs. 231 del 2007 e s.m.i.

La comparente, sotto la personale responsabilità, consapevole della rilevanza anche penale del proprio comportamento ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 231 del 2007 e s.m.i., dichiara di essere a conoscenza che le informazioni e gli altri dati forniti in occasione dell'istruttoria e della stipula del presente atto sono stati richiesti dal notaio verbalizzante anche ai fini degli adempimenti previsti dal citato Decreto Legislativo e s.m.i. e che dette informazioni e dati sono veritieri ed aggiornati.

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa volontà della comparente che ha dichiarato di averne esatta conoscenza.

Quest'atto scritto con mezzi elettronici da me notaio e da persona di mia fiducia da me diretta e da me notaio completato e chiuso, ho letto alla comparente ed essa ha dichiarato di approvarlo per cui con me lo sottoscrive.

Consta di due fogli di cui sono scritte quattro intere facciate e sin qui della quinta.

F.to Edelvais Ceccardi

F.to Camilla Barzellotti

ALLEGATO "A" ALL'ATO N. 15094/6-107 DI REP.



ASSOCIAZIONE DIABETICI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA O.D.V.

Via Galileo Galilei, 20/22 - 25128 Brescia - Tel. e Fax +39 030 3700039

Cell. 366 6657530 - info@associazionediabeticibrescia.it

Codice Fiscale 98007200177

FOGLIO PRESENZE

ASSEMBLEA STRAORDINARIA ED ORDINARIA DEL 27 GIUGNO 2020



NOMINATIVI	FIRMA	ANNOTAZIONI
1 FREDI PAVELLI	<i>Freda P.</i>	CD
2 FAUSTA BERTAZZOLI	<i>Bertazzoli Fausta</i>	CD
3 ROSSI LUISELLA	<i>LR</i>	CD
4 ENZILWEISS CECIARDI	<i>Enzi Cecardi</i>	CD
5 MARIO MARIO	<i>Mario Mario</i>	CD
6 CARLO GOZZI	<i>Carlo Gozzi</i>	CD
7 FRANCO SEGANTINI	<i>Franco Segantini</i>	CD
8 BARBARA ABISSONI	<i>Barbara</i>	CD
9 ALESSANDRA CANORI	<i>Alessandra</i>	CD
10 LOMBARDI CLAUDIA	<i>Claudia Lombardi</i>	CD
11 PERILLO RENATO	<i>Renato Perillo</i>	CD
12 GARRATA EMERENA	<i>Emerena Garrata</i>	CD
13 BONARDI BRUNO	<i>Bonardi Bruno</i>	
14 ADOLFO PAOL	<i>Adolfo</i>	CD
15 ROSSINI ELEONORA	<i>Eleonora</i>	
16 FABIO MENSI	<i>Fabio Mensi</i>	CD
17 MARIUGLIA SIRONA M. ROSA	<i>Mariuggia Sirona</i>	CD
18 MARCELLO FILOMENA	<i>Marcello Filomena</i>	
19 MARIA LUISA VREATI	<i>Maria Luisa Vreati</i>	CD

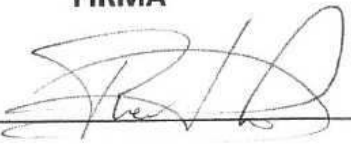
FOGLIO PRESENZE

ASSEMBLEA STRAORDINARIA ED ORDINARIA DEL 27 GIUGNO 2020

NOMINATIVI

FIRMA

ANNOTAZIONI

20 RENATO AMATO  CD

ALLEGATO "B" ALL'ATTO N. 15094/6107 DI REP.

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
"ASSOCIAZIONE DIABETICI DELLA
PROVINCIA DI BRESCIA O.D.V."**

ART. 1 - Costituzione, durata e sede

E' costituita l'Associazione - ente del terzo settore ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. - denominata **"Associazione Diabetici della Provincia di Brescia O.D.V."** di seguito semplicemente Associazione.

L'Associazione utilizza quale acronimo **"ADPB ODV"**.

L'Associazione è apolitica, apartitica, senza scopo di lucro ed intende operare nel pieno rispetto dei principi di uguaglianza, sussidiarietà e pari opportunità tra uomini e donne.

L'Associazione ha durata illimitata.

La sede dell'Associazione è in Brescia via Galileo Galilei n. 20/22.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione può istituire sedi secondarie in provincia di Brescia. L'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, potrà essere disciplinato da apposito Regolamento comunque vagliato dal Consiglio Direttivo.

ART. 2 - Finalità e attività di interesse generale.

L'Associazione persegue esclusivamente e senza scopo di lucro finalità di solidarietà sociale, svolgendo attività nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, della tutela della salute sia tramite opera di prevenzione della patologia diabetica sia nel favorire/cercare di garantire i migliori standards di gestione della patologia per le persone già diabetiche, con esclusione dello svolgimento di attività diverse ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse; tali finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale vengono perseguite mediante svolgimento, prevalentemente in favore di terzi ed avvalendosi in via prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, delle seguenti attività di interesse generale:

- 1) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- 2) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- 3) organizzazione e gestione di attività culturali,

artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui sopra;

4) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno dei diabetici o delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

5) promozione e tutela dei diritti civili e sociali nonché dei diritti del diabetico quale consumatore e delle iniziative di aiuto reciproco inclusi i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

6) organizzazione e gestione di eventi ed attività sportive dilettantistiche nonché cammini rivolti in particolare a diabetici e/o a sostenitori dell'associazione ed esperti quali preparatori atletici, medici e personale sanitario al fine di favorire ed implementare un corretto stile di vita e il percorso di cura di pazienti diabetici.

In particolare l'Associazione si prefigge di:

- rappresentare i diabetici presso le autorità e gli Enti di Assistenza;
- studiare forme e modalità per arginare il progressivo diffondersi della malattia ed agevolare il potenziamento e il miglioramento delle strutture per l'assistenza al diabetico anche attraverso una rete capillare nell'intero territorio provinciale;
- promuovere ed aiutare le iniziative di studiosi, Associazioni ed Enti che possono portare un contributo alla cura ed allo studio del diabete;
- organizzare per gli associati ed i loro familiari incontri periodici per dibattere problemi di comune interesse;
- promuovere riunioni e corsi per diabetici, anche in una possibile realizzazione di vacanze comunitarie per questi ultimi o altri mezzi idonei alla loro istituzione;
- prevenire l'insorgenza della patologia diabetica promuovendone la conoscenza unitamente a stili di vita salutari, tramite iniziative aperte al pubblico e alle realtà scolastiche;
- tutelare le persone affette da diabete nei loro diritti alle migliori cure disponibili;
- garantire ai diabetici e alle loro famiglie una realtà di ascolto, non specificatamente sanitaria, che favorisca un confronto di esperienze di vita;
- operare in collaborazione con le associazioni di diabetici a livello regionale e nazionale per attivare un dialogo costruttivo con le istituzioni sanitarie preposte alla cura della patologia ed all'erogazione della strumentazione specificamente idonea alla sua gestione.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà:

- a. collaborare con le istituzioni scolastiche ed universitarie per attivare iniziative di formazione dedicata alla patologia diabetica e di prevenzione della stessa;
- b. promuovere attività di prevenzione tramite iniziative svolte anche in collaborazione con altre realtà del territorio e altre associazioni;
- c. stampare e/o diffondere via web un proprio notiziario con titolo "La Voce del Diabetico" per informare sulla patologia e sulle attività dell'associazione.

L'Associazione inoltre, previa delibera del Consiglio Direttivo al quale è rimessa la facoltà di individuarle, potrà svolgere, nei limiti ex lege previsti, attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti attività di interesse generale purché connesse agli scopi sopra dichiarati.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale l'Associazione potrà, infine, porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nei limiti di legge anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

TITOLO II

ASSOCIATI ED ORGANIZZAZIONE

ART. 3 - Ammissioni

Possono essere associati ordinari le persone affette da diabete comprovato.

All'Associazione possono aderire associati sostenitori anche non affetti da diabete.

I minorenni sono legalmente rappresentati ai sensi di legge.

La qualifica di associato sostenitore si consegue con una richiesta presentata con apposita scheda ed accettata dal Consiglio Direttivo. La qualifica di associato sostenitore viene conferita dal Consiglio Direttivo. L'associato si impegna a sottostare agli obblighi statutari ed alle deliberazioni dei previsti organi collegiali nonché al versamento di quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Se il Consiglio entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta non comunica esito negativo, questa si intende accettata.

L'adesione del nuovo associato viene annotata nell'elenco

degli associati con indicazione della qualità di associato ordinario (diabetico) o sostenitore (non affetto da diabete).

In caso di respingimento della domanda il Consiglio dovrà motivarne le ragioni. Tale decisione potrà essere impugnata e quindi sottoposta al vaglio assembleare ai sensi dell'Art. 23 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i..

Gli associati versano ogni anno una quota sociale la cui entità viene di anno in anno stabilita dal Consiglio Direttivo in misura sufficiente a far fronte alle spese ed oneri dell'Associazione.

ART. 4 - Adesione ed attività di volontariato.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per l'associato.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea; in particolare all'associato è riconosciuto il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione stessa, oltre che per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso e nel precedente.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti gli associati in regola con il versamento della quota sociale godono quindi, come già precisato, del diritto di elettorato attivo e passivo.

L'Associazione, nello svolgimento delle proprie attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, iscritti in un apposito Registro.

L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l'Associazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti da apposito Regolamento e dalla legge tempo per tempo vigente.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra

natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta e comunque nei limiti definiti per legge.

ART. 5 - Perdita della qualità di associato - perdita del diritto di voto

La qualità di associato si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Chiunque aderisce all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dalla stessa.

La comunicazione è annotata nel Libro degli associati.

L'aderente che viola le norme statutarie o regolamentari o le deliberazioni degli organi associativi, ovvero in presenza di altri gravi motivi, può esserne escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

La deliberazione è comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione ed annotata nel Libro degli associati.

Nel caso l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, può adire l'arbitro di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione d'esclusione è sospesa fino alla pronuncia dello stesso.

L'associato che non sia in regola con il versamento annuale degli ultimi due esercizi (esercizio in corso ed antecedente) perde il proprio diritto di voto conservando meri diritti consultivi e di indirizzo.

ART. 6 - Volontari e Assicurazioni Obbligatorie

I volontari dell'Associazione sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Sono iscritti in apposito registro a sensi di legge. Si applicano gli articoli 17 e 18 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i..

TITOLO III

ORGANI

ART. 7 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo ed il Vice Presidente;
- d) l'Organo di controllo ed il Revisore dei Conti.

ART. 8 - Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutto coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli associati, salvo

quanto sopra precisato rispetto ai versamenti annuali; ciascun associato ha un voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, dal Vice Presidente o da un associato nominato dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea degli associati può essere ordinaria o straordinaria.

ART. 9 - Convocazione

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail/lettera cartacea all'associato, di cui consti l'avvenuto ricevimento, e pubblicazione dell'avviso sulla homepage del sito web dell'Associazione/affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e dell'eventuale seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

L'Assemblea deve pure essere convocata ove pervenga al Consiglio Direttivo domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto in quanto in regola con i versamenti come sopra meglio precisato all'art. 4.

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

ART. 10 - Assemblea ordinaria

All'Assemblea convocata in seduta ordinaria compete:

- a) l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) la revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
- c) la determinazione degli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- d) l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione, ivi compresi i lavori assembleari;
- e) l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento delle Sezioni;
- f) l'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati nei limiti ex lege consentiti essendone vietata la distribuzione diretta ed indiretta ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.;
- g) l'approvazione del bilancio d'esercizio;
- h) ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell'Assemblea ordinaria.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega e, in seconda

convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio gli amministratori non hanno diritto di voto.

Ogni associato non può avere più di tre deleghe.

La delega non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo né ai dipendenti dell'Associazione.

Le deliberazioni assembleari impegnano tutti gli associati.

Le funzioni del Segretario dell'Assemblea sono svolte da un Consigliere, su designazione del Consiglio e, nei casi di legge, da notaio.

ART. 11 - Assemblea straordinaria

All'Assemblea convocata in seduta straordinaria compete:

- a. la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b. lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c. la devoluzione del patrimonio;
- d. la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega di almeno i due terzi degli associati e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà degli associati presenti in proprio o per delega.

In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza personale o per delega di almeno la metà degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria a maggioranza dei tre quarti degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

Ogni associato non può avere più di tre deleghe.

La delega non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo né ai dipendenti dell'Associazione.

ART. 12 - Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dagli associati e formato da minimo sette membri, cui va aggiunto un membro ogni cinquecento associati. I medesimi durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e di volta in volta un Segretario.

Le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso

delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente previste da apposito Regolamento nei limiti definiti dalla legge tempo per tempo vigente.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Alle adunanze del Consiglio il Presidente può invitare per consultazioni e pareri anche persone non componenti il medesimo senza però facoltà di deliberare.

Le riunioni sono valide con la presenza di metà più uno dei componenti compreso il presidente e le deliberazioni devono essere palesi e prese a maggioranza dei voti; in caso di parità il voto del Presidente è determinante. Un'assenza ingiustificata per 5 (cinque) volte consecutive comporta la decadenza dalla carica.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere tenute anche in più luoghi, siano essi contigui o distanti, purché tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione (in via esemplificativa: audio/audio-video conferenza) e con l'osservanza delle seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;
- che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivata ragione alla visione.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla predisposizione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo elegge Presidente, Vice Presidente, Revisori dei Conti, un Consigliere Tesoriere.

Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- le decisioni inerenti le spese straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- la fissazione delle quote sociali di versamento annuale;
- la facoltà di nominare, tra gli associati esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- la redazione ed approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- la delibera sull'ammissione di nuovi associati;
- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Il Consiglio Direttivo individuerà nei limiti ex lege previsti, le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché ad esse secondarie e strumentali.

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

ART. 13 - Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto dal Consiglio Direttivo, ogni 3 (tre) anni.

Egli presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio

Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

ART. 14 - Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

ART. 15 - Il Segretario e il Tesoriere

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad esso spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Nei casi di legge e per singole assemblee il ruolo di segretario è assunto da Notaio individuato dal Presidente dell'Assemblea.

ART. 16 - Organo di controllo e revisore legale dei conti

L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dal Consiglio direttivo.

I membri dell'Organo di Controllo sono nominati tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2 del codice civile. Si applica l'articolo 2399 del codice civile.

I membri dell'Organo di Controllo durano in carica tre esercizi ossia sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e

sono riconfermabili.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre la revisione legale dei conti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di leggi vigenti, nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti: tale persona, collegio o società è nominata per un triennio.

Il revisore deve essere scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Il revisore può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Al bilancio preventivo e al conto consuntivo, predisposti dal Consiglio Direttivo, sono allegate le eventuali relazioni redatte dal revisore.

ART. 17 - Clausola conciliativo-compromissoria

Con esclusivo riferimento ai diritti disponibili, tutte le controversie, comprese quelle in ordine alla validità delle delibere assembleari, che dovessero sorgere in merito all'applicazione, esecuzione ed interpretazione del presente statuto, nonché in merito ai rapporti fra gli associati, fra l'Associazione e gli associati, gli organi direttivo e/o di controllo, nonché fra tutti od alcuni dei suddetti soggetti fra loro, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di conciliazione dell'organismo di conciliazione che verrà scelto dal Presidente del Consiglio Notarile competente territorialmente con riferimento alla sede dell'Associazione su istanza della parte interessata, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, entro sessanta giorni

dall'inizio di questa procedura, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, purchè compromettibile in arbitri, sarà decisa da unico arbitro nominato dal Presidente del Tribunale territorialmente competente con riferimento alla sede dell'Associazione.

L'arbitro funzionerà e giudicherà con arbitrato rituale secondo diritto e provvederà anche sulle spese e competenze ad esso spettanti.

TITOLO IV PATRIMONIO E BILANCIO

ARTICOLO 18 - Patrimonio - Contributi e Convenzioni

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- quote associative e contributi dei simpatizzanti;
- contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali; ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.

Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

ART. 19 - Bilancio

L'esercizio finanziario dell'Associazione è annuale e chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 marzo di ogni esercizio il Consiglio direttivo provvede a redigere il bilancio d'esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione e comunque in conformità alle disposizioni di legge in materia.

Quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, il Consiglio direttivo provvede a redigere altresì il bilancio sociale e a darne adeguata pubblicità attraverso il deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e la pubblicazione nel proprio sito internet.

ART. 20 - Destinazione del patrimonio ed avanzi di gestione

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, sarà utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tal fine, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 21 - Libri Sociali Obbligatori

L'Associazione tiene:

- a) il Registro dei Volontari;
- b) il Libro degli Associati;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo;
- f) il Libro degli Inventari.

Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio Direttivo il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'istanza, specificando le eventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie.

Parimenti, la richiesta di esame del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e la competenza in ordine della stessa è rimessa all'Organo di Controllo stesso.

TITOLO V**DISPOSIZIONI FINALI****ART. 22 - Estinzione o Scioglimento**

Nel caso di estinzione o scioglimento per qualsiasi causa della Associazione, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dal Consiglio Direttivo.

ART. 23 - Rinvio e disposizioni transitorie

Per quanto qui non disposto si applicano le norme che disciplinano le ODV ETS ed in particolare il D.Lgs. 117/2017 e s.m.i anche quanto alle disposizioni transitorie in esso contenute.

L'Associazione sino a che esistente il registro Onlus si avvarrà di tale qualificazione di diritto spettante in quanto ODV.

F.to Edelvais Ceccardi
F.to Camilla Barzellotti

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO
ORIGINALE SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 22,
COMMA 2, D.LGS. 7 MARZO 2005 N. 82.
CASTENEDOLO, LI' 1 LUGLIO 2020